CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCO, GONELLA GIUSEPPE, DE MICHIELI VITTURI, DE VITO ANTONIO, GEFTER WONDRICH, MICHELINI, ROBERTI, ROMUALDI, LECCISI

Presentata il 22 gennaio 1960

Modificazione e integrazione del titolo IX, capo II, del Codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore ed il dovere di sottoporvi, perché venga approvata, rappresenta l'ultimo stadio di un lungo processo di maturazione e convincimento che trae origine da fatti, elementi e ragioni di indiscuttibile portata.

Con la presente proposta di legge ci proponiamo, in buona sostanza, di impedire il possibile dilagare di un fenomeno che, soprattutto in questi ultimi anni di vita della società nazionale, ha preoccupato tutti coloro i quali hanno a cuore la sanità morale del paese ed in particolare della sua gioventù.

La perversione relativa alla consumazione di rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso trae origine da fattori molteplici e diversi che vanno da una causale patologica, ove esistente, ad un fenomeno di pura e semplice degenerazione e di vizio.

Ma non v'ha dubbio che la situazione morale dei nuclei familiari deve proteggersi e che tale finalità non può raggiungersi se non con una legge dello Stato.

Esiste oggi in Italia una vera e propria letteratura del vizio; teorici di questa moderna degenerazione hanno avuto financo la temerarietà e l'audacia di elevare il vizio ad arte, sollecitando una vera e propria organizzazione con adesioni concettuali e filosofiche e per ciò stesso determinando il pericolo che siffatte perversioni non rappresentino soltanto una sia pur degenerata ansia di sensi ma una direzione psicologica e spirituale verso traguardi di chiara involuzione morale.

Giovanissimi vengono adescati a queste pseudo scuole di rivoluzionamento sessuale col miraggio di emozioni nuove, di affetti più genuini perché lontani dall'interesse della naturale attrazione degli opposti sessi, di conquista in un campo tanto piú eccitante perché nuovo ed incognito.

La società deve difendersi contro il pericolo so dilagare di questo vizio – che tende a scardinare non solo la unità della famiglia e del Paese, ma soprattutto la naturalezza dell'istinto.

Motivi di carattere religioso consigliano l'approvazione della presente proposta di legge giacché è pur vero che la concezione unificatrice di persone di diverso sesso, sia sotto il profilo fisico che sotta quello spirituale, nell'ambito delle leggi dello Stato e dei postulati sacramentali, è sancito dalla morale cattolica.

Non è raro, oggi, nei grandi centri soprattutto, vedere giovani e giovanissimi assumere atteggiamenti femminili, in dispregio della sana e naturale femminilità e della

sana e naturale virilità. Né vale l'opposizione di coloro i quali, sotto l'orpello della difesa assoluta del principio di libertà finiscono col celare gli scopi deteriori del vizio che giunge fino alla bassezza del delitto.

Non vale, si ripete, l'opposizione di costoro perché è fuori di dubbio che esiste un diritto della società e della Nazione a difendersi da queste vere e proprie aggressioni, tanto più efficaci quanto più usufruiscono dei mezzi della insinuazione e della suggestione; perché il diritto della Società postula e comporta il diritto di difesa dell'individuo il quale, molte volte, anche contro la sua stessa volontà può finire col diventare vittima delle frodi e delle altrui perversioni.

Disporre, come da autorevole parte può asserirsi, del proprio corpo ad esclusivo piacimento, significa porsi, per l'esercizio di tale assoluto diritto, sul piano della contaminazione dell'interesse morale del prossimo e del superiore interesse della società.

Se abbiamo (e riteniamo giustamente) contestato agli apologeti di questo genere di libertà il diritto di difendere, in omaggio a tal principio, l'uso di questo vizio e per ciò stesso la consumazione di questo delitto, parimenti contestiamo a quanti giustificano il vizio ed il delitto con la causale patologica, la saggezza e la logica di una convincente spiegazione.

Ogni fatto illecito può o meno configurarsi delitto sol che abbia i requisiti che la tradizionale legge penale riesce a reperire nel fatto delittuoso.

Lo stabilire aprioristicamente e per le ragioni precisate che la omosessualità costituisca delitto, non esclude il valore obbiettivo della casistica e l'affidamento dell'indagine e della decisione al libero convincimento del magistrato.

Sarà infatti il magistrato, nella sua sovrana funzione, a stabilire se il fatto delittuoso debba beneficiare o non di quelle esimenti totali e parziali che costituiscono il riconoscimento della provata e diagnosticata anomalìa psichica e cerebrale.

Non possono forse imputati di furto, di rapina, di omicidio beneficiare della discriminante o della attenuante del vizio mentale? E perché bisognerebbe riconoscersi solo ai dediti a questo vizio e delitto l'aprioristica anomalìa psico-fisica che molte volte può costituire comoda finzione per meglio manovrare e perfezionare il dolo nell'azione contaminante la società?

Legislazioni straniere prevedono il fatto della omosessualità come reato e trattasi di legislazioni appartenenti a nazioni ricche di civiltà e di pensiero. Basti ricordare, per esempio, che il Codice penale russo all'articolo 154 prevede la omosessualità come reato per convincersi come in altri paesi problema così delicato ed importante sia stato già molto tempo addietro posto e risolto.

Abbiamo previsto come reato il semplice fatto della persona (maschio o femmina) che abbia rapporti sessuali con altra persona dello stesso sesso.

Non ci nascondiamo la difficoltà dell'articolazione della legge perché possa facilmente giungersi da parte del magistrato all'accertamento del reato ed alla sua conseguente punizione.

Convinti però che il fatto vada punito siccome tale, indipendentemente da requisiti di notorietà e pubblico scandolo, abbiamo ritenuto che gli estremi della legge debbano riferirsi direttamente alla consumazione reiterata e singola di atti che configurino i rapporti sessuali.

E evidente che per rapporti sessuali abbiamo inteso ed intendiamo definire non solo il congiungimento carnale ma altresì tutti quegli atti di libidine previsti già dalla legge ordinaria penale come tali e che manifestino concreta attività erotica tra persone dello stesso sesso.

Sarà perciò sufficiente l'accertamento di un fatto relativo a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso, perché vi sia la perseguibilità d'ufficio del delitto di cui ci occupiamo.

Abbiamo invece ritenuto che il requisito dello scandalo debba costituire aggravante per il reato ed è indubbio che si tratti di circostanza aggravante di natura obiettiva.

Per la nozione di scandalo è sufficiente il diretto riferimento all'articolo 564 del Codice penale sull'incesto.

Abbiamo infine ritenuto colpire maggiormente il maggiorenne che abbia e mantenga rapporti sessuali con persona dello stesso sesso di età minore degli anni 18.

Onorevoli colleghi, in una Nazione come la nostra ricca di dottrina e di civiltà, ma soprattutto depositaria della più alta morale che è quella cattolica, non può disattendersi il grido di allarme che si leva ormai da innumerevoli parti della pubblica opinione nell'interesse soprattutto delle giovani generazioni.

Noi abbiamo fiducia che gli onorevoli colleghi vorranno approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al titolo IX, capo II, del Codice penale, è aggiunto il seguente articolo 527-*bis:*

« ART. 527-*bis*. (*Omosessualità*). — Chiunque ha rapporti sessuali con persona dello stesso sesso è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000.

Se dal fatto deriva pubblico scandalo la pena è aumentata.

Se tra le persone che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso vi siano uno o più minori di anni 18, la pena sarà aumentata nei confronti del maggiorenne e dei maggiorenni ».